

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 778)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 1964 (V. Stampato n. 1537)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 settembre 1964*

Nuova autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione
previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del « fondo di rotazione », previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 1 miliardo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 6 miliardi per l'anno 1965, di lire 10 miliardi per l'anno 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno 1967, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsio-

ne della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

La disposizione prevista dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica sino alla data di cui al primo comma dello stesso articolo.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa prevista dal quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 4 miliardi per l'anno 1965.

Art. 4.

Alla spesa dipendente dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.